

Il Presidente

Roma, 20 Marzo 2020
prot.U/028/2020

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE
e p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.
LORO SEDI

OGGETTO: Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Caro Presidente,

dopo la circolare di ieri, come promesso, ritorniamo sul contenuto del decreto n 18 del 17 marzo 2020 per ulteriori approfondimenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Misure di sostegno finanziario alle imprese (art. 55)

Al fine di sostenere le imprese, sotto il profilo della liquidità, nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica, la disposizione intende incentivare la cessione di crediti deteriorati – sia di natura commerciale sia di finanziamento - che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria.

Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA- Deffered Tax Assets) – ossia quelle imposte che l'impresa è tenuta a computare sull'esercizio in corso, nonostante siano esigibili per un fatto di competenza negli esercizi futuri - riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.¹

Nello specifico, la norma consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta di tali

¹ L'inadempimento si verifica quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui esso era dovuto

importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi - determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale - e, al contempo, a fronte di tale anticipazione, di evitare il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.

Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria in corso.

In particolare, per le società che effettuano, entro il 31 dicembre 2020, cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile;
- importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto che, alla data della cessione dei crediti, non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

La norma esclude l'applicazione del limite per il riporto delle perdite, previsto per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, per i quali la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, **fissato al 20% del valore nominale dei crediti ceduti**. Allo stesso tempo, la norma fissa il limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020, che rilevano ai fini della trasformazione².

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

In base a quanto indicato dalla norma, inoltre, il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti e, a decorrere da tale data, il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o ceduti oppure, infine, chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile ai fini dell'IRAP.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta, ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione per il mantenimento dell'applicazione della disciplina prevista per l'attività per imposte anticipate (art. 11, comma 1, D.L. n. 59 del 2016).

L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti e ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

² Ad esempio, se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro

Infine, la nuova disciplina non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto, oltre che alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza.

2. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

Vengono prorogati al **20 marzo 2020** i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il **16 marzo 2020**. La norma sembrerebbe sovrapporsi alle disposizioni di cui agli articoli 61 e 62.

Dal combinato disposto degli articoli 61 e 62, si evince una proroga c.d. “tecnica” per consentire ai soggetti non rientranti nell’ambito di applicazione degli stessi articoli (i.e.: soggetti appartenenti a settori economici differenti, come commercio al dettaglio e all’ingrosso, con ricavi relativi al 2019 di ammontare superiore a 2 milioni di euro), di predisporre le deleghe ed eseguire i versamenti entro il 20 marzo 2020. La stessa proroga interessa, parimenti, i tributi e contributi non espressamente previsti dai citati articoli.³

3. Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (art. 61)

Il comma 1 integra ed estende gli effetti dell’art. 8 del decreto legge n. 9 del 2020 ad altri settori economici elencati al successivo comma 2⁴.

Si ricorda che il citato articolo ha sospeso, relativamente al periodo compreso tra il 2 marzo e il 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti ed i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per il cui approfondimento si rimanda nello specifico al paragrafo dedicato.

Ora, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria in atto, tale sospensione viene estesa ad ulteriori categorie economiche, tra cui i trasporti, **la ristorazione, i pubblici esercizi, le discoteche**, le imprese della cultura (l’elencazione in dettaglio è riportata sub nota n.4).

Per tali soggetti è prevista la sospensione anche dei termini di **versamento dell’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020**. Rientrano tra tali versamenti l’Iva dovuta a saldo per il periodo d’imposta 2019 e l’imposta derivante dalla liquidazione del mese di febbraio 2020, il cui versamento è scaduto il 16 marzo u.s..

³ Seguendo tale impostazione dovrebbero essere oggetto di versamento entro il 20 marzo p.v., come già chiarito, le ritenute per prestazioni di lavoro autonomo, di commissione o agenzia di cui agli artt. 25 e 25 bis del Dpr. n. 600/1973 oltre alla Tassa di Concessione Governativa annuale per le società a responsabilità limitata, con scadenza nel mese di marzo 2020. Per alcune considerazioni di ordine pratico ed applicativo, si rinvia *sub* nota n. 5

⁴ Di seguito l’elencazione di alcuni dei settori e delle categorie produttive interessate:

- a) imprese turistico ricettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché **discoteche, sale da ballo, night-club**, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono attività **di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub**;
- d) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro **il 31 maggio 2020**, ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Settori economici e categorie produttive	Tributi e contributi	Periodo di sospensione	Modalità di versamento
a. rese turistico recettive, agenzie di viaggio e turismo ed i tour operatori; b. altri settori e	versamenti relativi a contributi previdenziali	Dal 2 marzo al 30 aprile	31 maggio in unica soluzione senza applicazioni di sanzioni e

categorie produttive elencati nel comma 2 dell'art. 61 ad eccezione delle Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche ⁵	Adempimenti e versamenti relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria	Dal 2 marzo al 30 aprile	interessi o 5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi
	Adempimenti e versamenti relativi a ritenute di lavoro dipendente e assimilati ART. 23 e 24 del DPR N. 600/73	Dal 2 marzo al 30 aprile	
	Versamenti Iva relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Dal 1 marzo al 31 marzo	

4.Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi (art. 62)

Viene prevista la sospensione dei soli adempimenti tributari (diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale all'IRPEF), per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020.

Per quanto riguarda i versamenti, vengono stabilite specifiche misure per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni (ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente)⁶.

⁵ Per tali soggetti la sospensione si applica fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020

⁶ . 10 del Dpr n. 600/73). Su questo punto attendiamo un chiarimento ufficiale dall'Amministrazione finanziaria. Va osservato che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di **Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, non viene previsto alcun limite di ricavi o compensi** ai fini della sospensione dei versamenti dell'**imposta sul valore aggiunto**.

A tali soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute, alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF, all'IVA, ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il **31 maggio 2020** ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**.

Infine, in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, viene previsto il non assoggettamento alle ritenute d'acconto. L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti sarà versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Gli adempimenti sospesi saranno effettuati entro il 30 giugno 2020.

Soggetti interessati	Tributi e contributi	Periodo di sospensione	Modalità di versamento
Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente	adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale	Da 8 marzo al 31 maggio	30 giugno senza applicazioni di sanzioni
	ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del Dpr n. 600/73, ⁸ e trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;	Da 8 marzo 2020 al 31 marzo 2020	31 maggio in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi o 5 rate mensili di pari importo senza maggiorazione d'interessi
	Adempimenti e versamenti relativi a premi per l'assicurazione obbligatoria	Dal 8 marzo 2020 al 31 marzo	
	Adempimenti e versamenti relativi a ritenute di lavoro	Dal 2 marzo al 30 aprile	
	Versamenti Iva relativi alla liquidazione di febbraio e al saldo 2019	Da 8 marzo al 31 marzo	

5. Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (art. 64)

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, viene introdotto un credito d'imposta in favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro.

Per la definizione delle disposizioni di attuazione del credito d'imposta, la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

6. Credito d'imposta per botteghe e negozi (art. 65)

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza da "Coronavirus", viene riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, riferito al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe). Il credito d'imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020⁷

Il credito di imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione.

7. Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (art. 67)

Vengono sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte dell'Agenzia delle Entrate.⁸

-
1. ⁷ Ipermercati
 2. Supermercati
 3. Discount di alimentari
 4. Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
 5. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
 6. Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
 7. Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati
 8. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
 9. Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
 10. Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
 11. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
 12. Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
 13. Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
 14. Farmacie
 15. Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
 16. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
 17. Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
 18. Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
 19. Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
 20. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
 21. Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
 22. Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet

⁸ Si ritiene che l'ampia formulazione, di cui al comma 1 dell'articolo in esame, recante la sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, consente un generico riferimento al complesso delle attività ancorché non tassativamente richiamate dalla norma.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, la norma sospende, per il predetto periodo, i termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta alle istanze di interpello.

Sono sospesi, inoltre, i termini previsti nel caso di adesione al regime di adempimento collaborativo, alla procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e quelli previsti nel caso di rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale.

Inoltre, in relazione alle istanze di interpello, viene stabilito che, laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione, i termini per la risposta, così come il termine previsto per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Altresì, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che, per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata.

Infine, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica la disciplina relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali⁹.

8.Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione (art. 68)

Viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli entiprevidenziali.

I versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

La norma dispone, inoltre, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 159 del 2015, relativa alla sospensione dei termini per eventi eccezionali, secondo cui, nel caso di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sono sospesi anche i termini previsti per gli adempimenti processuali, nonché i termini di prescrizione e decadenza, in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione¹⁰.

La disciplina in esame si applica anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere, ai sensi della Legge di Bilancio per il 2020, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

9 Si rinvia per uniformità di argomentazione alla nota n. 11

¹⁰ Il rinvio alla disposizione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 che riguarda genericamente la complessità delle attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione, dovrebbe consentire la sospensione dei relativi termini di versamento anche in forma rateizzata, indipendentemente dalla natura dell'atto originario e/o dalla tipologia del tributo (avvisi di accertamento, comunicazioni di avviso bonario, etc...).

La lettura estesa del citato art. 12 pone tuttavia problemi in tema di prescrizione poiché, da interpretazione letterale, potrebbe consentire un ingiustificato allungamento del relativo termine di due anni.

Viene previsto, inoltre, il differimento al 31 maggio 2020 del termine di versamento del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter”, nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di “saldo e stralcio”.

La nuova norma, infine, prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023.

Con tale disposizione si vuole tenere conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

1. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e Assegno Ordinario (art. 19)

La disposizione, per il periodo di emergenza sanitaria, prevede la possibilità di fruire dell'Assegno Ordinario per una durata massima di 9 settimane (per i settori rappresentati da Confcommercio non è prevista in ogni caso la CIGO) a seguito della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti di aziende dislocate su tutto il territorio nazionale e già tutelati da forme di sostegno al reddito (CIGO e Fondo di Integrazione Salariale, cd. FIS).

I datori di lavoro che accedono all'Assegno Ordinario sono dispensati dall'osservanza delle disposizioni relative ai termini procedurali di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 148/2015, fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che dovranno comunque essere espletati anche in via telematica entro 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Si tratta, per i settori rappresentati da Confcommercio, delle imprese del Commercio, del Turismo, dei Servizi e dei Trasporti, nonché i datori di lavoro non imprenditori che occupino più di 5 dipendenti. La domanda di concessione del trattamento dovrà essere presentata entro la fine del 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione oraria e dovrà far riferimento alla causale “emergenza COVID 19”.

L'articolo, contiene numerose deroghe rispetto alla normale disciplina dell'Assegno Ordinario.

In particolare:

- Innanzitutto, e come già detto, vengono previste procedure sindacali per via telematica senza necessità di osservare i termini del procedimento previsti dal d.lgs. n. 148 del 2015;
- la presentazione dell'istanza di Assegno Ordinario deve essere effettuata entro la fine del 4°

- mezzo successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione oraria;
- è stabilito che i periodi di trattamento di CIGO ed Assegno Ordinario non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste dal D.lgs. n. 148/2015;
 - non è previsto il limite di tetto aziendale previsto dal d.lgs. 148/2015 all'art. 29 c.4;
 - l'Assegno Ordinario è concesso anche ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (cd. FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. La prestazione è riconosciuta in un limite massimo di spesa;
 - viene precisato che i lavoratori destinatari dell'assegno ordinario devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.
 - non deve essere riconosciuto il contributo addizionale previsto dal d.lgs. n. 148/2015;
 - la prestazione viene riconosciuta tramite pagamento diretto da parte dell'Inps;
 - non deve essere rispettato il requisito dell'anzianità lavorativa pari a 90 giorni per l'accesso all'assegno ordinario.
 - I trattamenti susposti decorrono dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. Trattamento di integrazione salariale ordinario per le aziende che si trovano già in Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) (art. 20)

Per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGO ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 148/2015, si prevede, qualora avessero in corso alla data del 23 febbraio u.s. un trattamento di CIGS, la possibilità di presentare domanda di CIGO e quindi di convertire i trattamenti per un periodo massimo di 9 settimane, previa adozione di un decreto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sospenda gli effetti del predetto trattamento di CIGS.

La concessione, pertanto, è subordinata all'effettiva sospensione degli effetti della CIGS già autorizzata.

Tale strumento consente alle aziende in CIGS di presentare la domanda di CIGO che agisce, quindi, a totale copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate a causa della sospensione totale dell'attività.

Inoltre, il periodo di CIGO concesso viene considerato neutro ai fini del computo della durata massima complessiva prevista per i trattamenti di integrazione salariale e non deve essere riconosciuto, altresì, il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del d.lgs 148/2015.

Il comma 4 chiarisce che resta possibile, per le imprese rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione della CIGS, attivare la CIGS per le causali già tipizzate (compresa la causale crisi di impresa come definite dal DM n. 94033/2016), previo svolgimento delle procedure di consultazione, ma con semplificazione operative, limitatamente ai "termini procedurali", stante la disapplicazione degli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 148 del 2015.

3. Nuove disposizioni per la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) (art. 22)

In una logica di universalità degli ammortizzatori sociali, le Regioni e le Province autonome possono

autorizzare la Cassa Integrazione Salariale in Deroga (CIGD) in favore delle imprese per cui non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto di lavoro, quindi anche per le imprese che abbiano alle proprie dipendenze da 1 a 5 dipendenti.

Su tutto il territorio nazionale, per tali imprese che occupano fino a 5 dipendenti, non è richiesta la sottoscrizione dell'accordo sindacale per l'accesso alla CIGD.

Per le imprese che occupano più di 5 dipendenti, l'accesso allo strumento è consentito previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche per via telematica.

I trattamenti decorrono dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane, e si limitano ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Lo stesso articolo 22, al comma 7, specifica che restano salvi gli artt. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020 e, pertanto, per quanto riguarda i Comuni insistenti sulle cd. "zona rossa e sulla zona gialla", la CIGD opera secondo le previgenti disposizioni.

La norma sembra dare atto della coesistenza di un regime diversificato per le imprese localizzate nei comuni ex Allegato 1 (cd. Zone Rosse), e in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna (cd. Zone Gialle) o, quantomeno, a tenere ferma e distinta la concessione del trattamento già adottato nei termini di cui al D.L. n. 9/2020 il quale - sul punto - prevede il limite massimo di durata del trattamento di CIGD pari, rispettivamente, a tre mesi e un mese, a decorrere dal 23 febbraio 2020.

La CIGD, peraltro, può essere attivata anche da parte delle imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, ma non in quello della CIGO.

In tal senso sembra infatti ragionevole sostenere che, essendo riservata l'applicazione della CIGD alle imprese alle quali non sono applicabili le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, la stessa norma si riferisca alle specifiche tutele concesse con "causale COVID" e, cioè, alle imprese che non possono attivare la CIGO o l'assegno ordinario (per i nostri settori: imprese esercenti attività commerciali, comprese quelle della logistica, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino mediamente più di 50 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti; imprese di vigilanza, che occupino mediamente più di 15 dipendenti inclusi gli apprendisti e i dirigenti).

Inoltre, per una lettura sistematica del provvedimento, si ritiene ragionevole che non sia necessaria la sussistenza dei requisiti relativi al rispetto dell'anzianità dei dipendenti, né il pagamento del contributo aggiuntivo previsti invece dalla legislazione nazionale per i trattamenti di integrazione salariale.

In questa fattispecie, l'adozione del decreto di concessione dei trattamenti compete alla Regione dove è sita l'unità produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro.

La Regione verifica, altresì, la sussistenza dei presupposti ed emana, con proprio decreto, il provvedimento di concessione del suddetto trattamento, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'INPS.

Riguardo lo smaltimento preventivo di ferie e permessi residui, volendo ipotizzare una sorta di sussidiarietà tra i diversi istituti, visto il carattere emergenziale della normativa, si ritiene ragionevole interpretare, auspicando di essere presto suffragati dalle circolari applicative dell'INPS e del Ministero del Lavoro, che gli stessi strumenti di flessibilità (ferie, congedi, permessi), nonché la

possibilità di utilizzare il lavoro agile (cd. Smart Working), non siano ostativi alla fruizione dei trattamenti di integrazione salariale. Ovviamente, fermo restando in ogni caso che, in materia di CIGD, la potestà normativa rimane in capo alle singole Regioni che possono disporre diversamente qualora necessitino di calmierare le richieste in funzione del plafond determinato.

Infine per la CIGD è previsto il pagamento diretto da parte dell'INPS.

4. Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti (art. 46)

Il decreto prevede altresì la sospensione per 60 giorni dell'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti sia individuali che collettivi.

La stessa sospensione vale anche per le procedure pendenti che sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020.

Inoltre il datore di lavoro nello stesso periodo non può recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI WELFARE

1. Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (art. 28)

Viene concessa - ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, tra cui gli iscritti alla gestione esercenti attività commerciali Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie - un'indennità per il mese di marzo pari a **600 euro**, che non concorre alla formazione del reddito.

Tale indennità viene erogata dall'Inps, previa domanda, per un ammontare totale di spesa pari a 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

Qualora, nell'ambito delle attività di monitoraggio, l'Inps riscontri il superamento del predetto limite, anche sulla base di stime prospettiche, non viene riconosciuta alcuna ulteriore concessione.

Di queste misure è stata annunciata dal Ministro del Lavoro la riproposizione anche per il mese di aprile 2020.

2. Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (art. 29)

Il provvedimento riconosce un'indennità per il mese di marzo, pari a 600 euro, a beneficio dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione in esame. L'indennità in argomento non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'Inps, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020.

La norma dispone altresì la non adozione di ulteriori provvedimenti concessori, qualora:

- nell'ambito del monitoraggio della spesa effettuato dall'Inps - risultino, anche prospetticamente, possibili scostamenti dal predetto limite.

3. Rimessione in termini per i versamenti (art. 60)

La norma stabilisce – per chi non rientra nelle sospensioni di cui agli articoli successivi

- la proroga al 20 marzo 2020, per i versamenti in scadenza il 16 marzo 2020 da effettuare in favore delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli inerenti ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

-

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO

1. Fondo centrale di garanzia PMI (art. 49, commi 1-3 e 6-10)

In relazione all'emergenza epidemiologica, l'articolo 49 propone ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9), che costituiscono una deroga alla ordinaria disciplina del Fondo stesso, in un'ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

Il comma 1 prevede, per un periodo di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo stesso, ove previste;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo;
- per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro, l'innalzamento della percentuale massima di copertura all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento in caso di garanzia diretta e al 90% dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia in caso di riassicurazione;
- l'allungamento automatico della garanzia del Fondo nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento già garantito, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- l'esclusione del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che, pertanto, va effettuata esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo una più ampia platea di imprese;
- l'eliminazione della commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo stesso, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di investimento immobiliare di durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, nel settore turistico - alberghiero e delle attività immobiliari;
- a fronte di portafogli di finanziamenti destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia, la possibilità di accrescere del 50 per cento lo spessore della tranche junior (che sopporta le prime perdite) garantita dal Fondo, ancora incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti quali i confidi;
- l'apertura del Fondo a persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni (partite IVA), con copertura all'80% in caso di garanzia diretta ed al 90% in caso di riassicurazione, per nuovi finanziamenti fino a 18 mesi di importo non superiore a 3 mila euro;
- la possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80%, in caso di garanzia diretta, e 90% in caso di riassicurazione, la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;

- la sospensione per 3 mesi di tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- l'aumento fino a 5 milioni di euro dell'importo massimo garantito per singola impresa.

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa di Risparmio di Roma S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi limitate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond. Il comma 6 prevede che per le operazioni garantite, in tutto o in parte, dalle Sezioni speciali del Fondo di garanzia PMI, la percentuale massima della garanzia può essere elevata per le nuove operazioni fino al maggior limite consentito dalla disciplina dell'Unione Europea.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuate ulteriori tipologie di operazioni - anche per singole forme tecniche o per specifici settori di attività - per le quali le percentuali di copertura del Fondo potranno essere elevate fino al massimo consentito dalla disciplina dell'Unione Europea, tenendo conto delle risorse disponibili e dei potenziali impatti sull'economia.

Il comma 7 contiene la copertura finanziaria dell'intervento, pari a 1,5 miliardi di euro per il 2020.

Il comma 8 estende le misure di cui al comma 1, ai settori dell'agricoltura e della pesca, con relativo finanziamento del Fondo ISMEA, pari a 80 milioni di euro.

Il comma 9 prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, potranno essere previste ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese, anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato e di garanzie fino al 90%, a favore delle banche e degli altri intermediari che erogano nuovi finanziamenti alle imprese. Il medesimo decreto disciplinerà le forme tecniche, il costo, le condizioni e i soggetti autorizzati al rilascio dei finanziamenti e delle garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di stato.

Il comma 10 contiene un rinvio all'art. 126 relativamente alla copertura degli oneri previsti in materia di ampliamento delle attività del Fondo di garanzia PMI.

2. Operatori di microcredito (Art. 49, commi 4-5)

Il comma 4 dell'art. 49 prevede che gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del Testo unico bancario, in possesso del requisito di micro, piccola o media impresa, beneficiano - a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento - della garanzia del Fondo di garanzia PMI su finanziamenti ricevuti da banche e intermediari finanziari. Tali finanziamenti devono essere necessariamente finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di prestiti di microcredito in favore dei beneficiari definiti dall'art. 111 del TUB e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176 (persone fisiche, società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, associazioni, società cooperative per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa).

Se gli operatori di microcredito sono nuove imprese, costituite o che hanno iniziato ad operare nei tre anni antecedenti la richiesta della garanzia al Fondo e non sono utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, beneficiano della garanzia del Fondo senza valutazione

del merito di credito.

Infine il comma 5, attraverso una modifica dell'art. 111, comma 1, lett. a) del Testo unico bancario, eleva l'ammontare massimo dei finanziamenti erogabili dagli operatori di microcredito da 25 mila a 40 mila euro.

3. Estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti del Fondo solidarietà mutui “prima casa” (art. 54)

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A, consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà.

Con la nuova disposizione, l'ammissione ai benefici del Fondo viene estesa, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, di aver registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 - ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data - un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto all'ultimo trimestre 2019. Ciò in conseguenza della chiusura o della restrizione dell'attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dalle autorità competenti per l'emergenza coronavirus.

In considerazione poi del gap temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito, si è ritenuto - nell'eccezionalità della situazione - di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.

Per le finalità di cui sopra, il Fondo viene rifinanziato con 400 milioni di euro per il 2020.

4. Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese con intervento del Fondo di garanzia PMI (art. 56)

La misura consiste in una “moratoria straordinaria” volta ad aiutare le micro, piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta dell'attività connessa con l'epidemia Covid-19, che viene riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'art. 107 del Trattato UE.

Possono beneficiare della moratoria, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le micro, piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto hanno in essere prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari.

Per consentire la realizzazione di queste operazioni, viene istituita una Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI con una dotazione di 1,7 miliardi.

Per i finanziamenti in essere la misura dispone che:

- 1) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti - sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata - non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 30 settembre 2020;
- 2) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata fino alla stessa data, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;

- 3) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino a tale data e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale.

La disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del decreto non sono segnalate dall'intermediario finanziario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato".

Le imprese sono tenute ad autocertificare, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una richiesta telematica al Fondo con indicazione dell'importo massimo garantito. La garanzia della Sezione speciale del Fondo ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito.

Pur consci della difficoltà della materia confidiamo di aver dato un valido aiuto per la lettura dell'importante provvedimento adottato dal governo pronti a tenervi aggiornati in caso di emendamenti al testo originario nell'ambito del procedimento di conversione in legge.

Cordiali saluti

Maurizio Pasca

